



CITTÀ DI SIRACUSA

*Garante dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale*



INFORMAZIONI UTILI

Si informa la popolazione detenuta presso la Casa Circondariale di Cavadonna, che è presente la funzione del **Garante per i diritti delle persone detenute**.

«I garanti possono ricevere segnalazioni soltanto relativamente a:

1. mancato rispetto della normativa penitenziaria;
2. diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati.

Essi si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza. I garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 67 dell'Ordinamento Penitenziario. Inoltre detenuti e internati hanno diritto ad avere colloqui e corrispondenza con i Garanti come previsto dall'art.18 riformulato dal D.Lgs. 123/2018.»

L'**Ordinamento Penitenziario** assicura la possibilità di entrare in contatto e chiedere di essere sentito personalmente dal Garante. È comunque preferibile esprimere le proprie richieste inviando una comunicazione scritta ed esporre liberamente esigenze, disagi o reclami particolari, **circoscritti all'area dei diritti personali eventualmente negati o violati**. Pertanto è possibile inviare una lettera in busta chiusa, specificando in modo chiaro il destinatario e, sul retro, il proprio nominativo. L'eventuale lettera, **non affrancata**, dovrà essere indirizzata a:

“Garante dei diritti delle persone detenute”

Giovanni Villari

Fermo posta presso

“Istituto penitenziario C.C. Cavadonna”



Il 25 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana (primi due commi) e nella seduta pomeridiana (terzo comma), la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:

«La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole, fino alla condanna definitiva.

Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Non è ammessa la pena di morte. Possono fare eccezione soltanto le leggi militari di guerra.»